



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RETTIFICA DI RENDITA CATASTALE A SEGUITO DI DOCFA: NESSUN
OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**

Sentenza del 18.2.2026, dep. 17.3.2026, n. 1690/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3.

Composizione

Pres, Giorgi, Est. Leone.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

Massima

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI
E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO)
- IN GENERE - Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura
DOCFA - Termine ex art.12, comma 7, l. n.212 del 2000 - Applicabilità -
Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie

Qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si
sia avvalso della procedura DOCFA, l'Ufficio che ritiene di discostarsi
dalla proposta del contribuente non è tenuto ad attivare preventivamente
il contraddittorio endoprocedimentale per la mancanza - che non si pone
in contrasto con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea - di una norma specifica in tal senso, con la
conseguenza che l'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n.212 - norma che
disciplina il procedimento di verifica fiscale presso il contribuente - non
si estende agli atti relativi all'attribuzione, revisione o rettifica della
rendita a seguito di dichiarazioni presentate tramite procedura DOCFA.
(In motivazione è stato precisato che tale procedura non si configura
come attività ispettiva o di verifica fiscale presso la sede del contribuente,
trattandosi di procedimento amministrativo specificamente disciplinato
dal DM 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal DM 26 luglio 2012, che
risulta caratterizzato da un'attività fortemente partecipativa in quanto
avviata proprio dal contribuente con la presentazione del Modello
DOCFA).

Rif. normativi

Legge 27.07.2000 n. 212, art. 12
D.M.Finanze 19 aprile 1994, n. 701
D.M. Finanze 26 luglio 2012
Tratt. Internaz. 13/12/2007
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82, art. 63 comma 3

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Dpr 01/12/1949, n. 1142 art. 56

Rif. Cfr.
giurisprudenziali Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18169 del 03/07/2025 (Rv. 676108 - 01)

Vedi
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29290 del 15/10/2025, dep. 05/11/2025

Anno pubb. 2026